ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEL 14 OTTOBRE 1977 [1]

NTN Toyo Bearing Co., Ltd. contro Consiglio delle Comunità europee

Causa 113/77 R e 113/77 R-Int.

Nei procedimenti 113/77 R e 113/77 R-Int.

NTN TOYO BEARING CO., LTD., con sede in Osaka, che agisce in proprio e per conto delle sue filiali e affiliate NTN Wälzlager (Europa) GmbH, con sede in Erkrath, NTN-Roulements Sidag S.A., con sede in Schweighouse-sur-Moder, e NTN Bearings-GKN Ltd., con sede in Burntwood, Walsall, con gli avvocati dr. W. Stoecker e Malte Sprenger, del foro di Düsseldorf, dr. Werner von Simson, professore nell'Università di Friburgo in Brisgovia, e Martin von Simson, barrister, del foro di Londra, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Danielle d'Huart, 11 A, Boulevard Prince Henri,

richiedente,

e

1) NIPPON SEIKO K.K., con sede in Tokio,

2) NSK BEARINGS EUROPE LTD., con sede in Londra,

3) NSK KUGELLAGER GMBH, con sede in Ratingen,

4) NSK FRANCE S.A., con sede in Clichy,

con gli avvocati Jeremy Lever, Queen's Counsel, David Vaughan, barrister, e Messrs Coward Chance, solicitors, tutti del foro di Londra, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso J. C. Wolter, 2, rue Goethe,

intervenienti,

contro

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dal suo consigliere giuridico Peter Brückner, assistito dal sig. Beseler, legale della Commissione delle Co-

1 — Lingua processuale: l'inglese.

munità europee, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Van den Houten, Banca europea per gli investimenti, place de Metz,

resistente,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

In fatto

1. L'art. 15, n. 1, a), del regolamento (CEE) del Consiglio 5 aprile 1968, n. 459, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU 1968, n. L 93, pag. 1) stabilisce quanto segue:

«Quando, da un esame preliminare dei fatti, risulta che esiste un dumping e quando vi sono elementi di prova sufficienti di un pregiudizio e gl'interessi della Comunità esigono un'azione immediata, la Commissione ...:

— determina, ... a titolo di diritto antidumping provvisorio, l'ammontare da garantire, la cui riscossione sarà effettuata in applicazione della decisione ulteriore del Consiglio adottata in virtù dell'art. 17;

...

— stabilisce che l'immissione in consumo di tali prodotti nella Comunità dev'essere subordinata alla prestazione di una garanzia dell'ammontare di cui sopra.».

Basandosi in particolare su detto articolo, la Commissione delle Comunità europee, con regolamento (CEE) 4 febbraio 1977, n. 261 (GU n. L 34, pag. 60):

Istituiva un dazio antidumping provvisorio del 20 % sui cuscinetti a sfere, sui cuscinetti a rulli conici e sulle parti e pezzi staccati di detti due tipi di cuscinetti, originari del Giappone.

Stabiliva che l'immissione al consumo di dette merci era subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Col regolamento (CEE) del Consiglio 3 maggio 1977, n. 944 (GU n. L 112, pag. 1), il dazio provvisorio veniva prorogato per un periodo di non oltre tre mesi. Il regolamento si applicava «fino all'entrata in vigore di un atto del Consiglio che eman*asse* provvedimenti definitivi, ma al più tardi fino alla scadenza di un periodo di tre mesi che inizia*va* il 5 maggio 1977».

I provvedimenti definitivi di cui trattasi venivano adottati con regolamento (CEE) del Consiglio 26 luglio 1977, n. 1778 (GU n. L 196, pag. 1), che entrava in vigore il 4 agosto 1977. Detto regolamento:

— Istituiva un dazio antidumping definitivo del 15 % sui cuscinetti a sfere e sui cuscinetti a rulli conici originari del Giappone (art. 1, n. 1).

— Sospendeva, a determinate condizioni, l'applicazione di detto dazio (art. 1, n. 2).
— Disponeva che gl'importi garantiti come dazio provvisorio a norma dei regolamenti n. 261/77 e n. 944/77 e riguardanti le merci prodotte ed esportate — fra l'altro — dalla NTN Toyo Bearing Co. Ltd. (in prosieguo designata «NTN» e dalla Nippon Seiko K.K. (in prosieguo designata «NSK» «ve*nissero* definitivamente incamerati, sempreché non ecced*essero* il tasso del dazio stabilito nel presente regolamento», cioè il 15 % (art. 3).

2. Il 20 settembre 1977 la NTN «in proprio e per conto delle sue filiali e affiliate nel Mercato comune», ha proposto ricorso contro il Consiglio chiedendo che l'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1778/77 fosse dichiarato inapplicabile alla NTN ed alle sue filiali e affiliate (in prosieguo designate collettivamente «il gruppo NTN» (causa 113/77).

Il 28 settembre 1977 la NTN ha chiesto inoltre alla Corte, a norma degli artt. 185 e 186 del trattato CEE, di disporre in via provvisoria che il suddetto art. 3 «è sospeso e non potrà essere applicato fino a che la Corte non avrà statuito [nella causa 113/77] ... con la conseguenza che la Commissione potrà, senza indugio, ordinare alle competenti autorità degli Stati membri di astenersi dall'applicare [detto art. 3] e revocare ed annullare ogni ingiunzione di pagamento» (procedimento 113/77 R).

Quest'ultima istanza è stata fatta dalla NTN in proprio «e per conto delle sue filiali e affiliate nel Mercato comune». All'udienza del 10 ottobre 1977 la NTN ha dichiarato che nel procedimento 113/77 R il gruppo NTN, oltre alla stessa NTN, comprende le seguenti società: NTN Wälzlager (Europa) GmbH, NTN-Roulements Sidag S.A. e NTN Bearings-GKN Ltd.

A sostegno di detta istanza la NTN deduce essenzialmente quanto segue:

Come risulta dai documenti prodotti, le competenti autorità doganali inglesi, francesi e tedesche insistono perché il gruppo NTN paghi immediatamente le somme stabilite dal predetto art. 3 del regolamento (CEE) n. 1778/77.

La richiedente è pronta a tener ferma la garanzia fornita, a norma dei regolamenti nn. 261/77 e 944/77, sotto forma di fideiussione bancaria. Ciò premesso, non vi è motivo di insistere per l'immediata applicazione dell'art. 3 del regolamento n. 1778/77.

Il pagamento immediato delle somme richieste graverebbe il gruppo NTN di ulteriori oneri di finanziamento. La spesa per tener ferma la garanzia è molto inferiore di quella che il gruppo NTN dovrebbe sostenere in via definitiva se dovesse pagare ora le somme stabilite dall'art. 3 del regolamento n. 1778/77, pure nel caso in cui il ricorso principale fosse accolto. Si deve ritenere che in tal caso le autorità doganali nazionali si limiterebbero a restituire le somme pagate, senza interessi.

Il Consiglio sostiene che l'istanza va respinta. Il richiedente non ha dimostrato *prima facie* che, se il provvedimento richiesto non venisse adottato, subirebbe un danno grave ed irreparabile. Il Consiglio non contesta che il gruppo NTN dovrebbe sostenere ulteriori spese di finanziamento se il pagamento dovesse avvenire immediatamente. Questi oneri supplementari sono però irrilevanti rispetto al fatturato delle società di cui trattasi e potrebbero essere ricuperati se il ricorso principale fosse accolto. Oltracciò, l'interesse della Comunità esige che i suoi regolamenti siano immediatamente applicati; non vi sono nella fattispecie circostanze che giustifichino un'eccezione.

3. Con atto in data 7 ottobre 1977, depositato in cancelleria lo stesso giorno, la NSK e le sue affiliate NSK Bearings Europe Ltd., NSK Kugellager GmbH e NSK France S.A. (in prosieguo designate collettivamente «il gruppo NSK») hanno chiesto, a norma dell'art. 37 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia

della CEE, d'intervenire nel procedimento 113/77 R a sostegno della NTN. All'udienza esse hanno inoltre chiesto che le spese dell'intervento siano poste a carico del Consiglio.

Le società sopra menzionate sostengono di aver interesse all'accoglimento dell'istanza di provvedimenti provvisori proposta dalla NTN. Esse dichiarano essere loro intenzione di presentare del pari un ricorso, onde far dichiarare che l'art. 3 del regolamento n. 1778/77 è inapplicabile, ed al tempo stesso chiedere l'adozione di provvedimenti provvisori. Se la Corte dovesse respingere l'istanza della NTN, vi sarebbe il rischio che la sua decisione fosse basata su considerazioni di principio che potrebbero impedirle di accogliere un'analoga istanza del gruppo NSK.

Il 10 ottobre 1977 il gruppo NSK ha chiesto alla Corte di dichiarare inapplicabile il suddetto art. 3 e di adottare provvedimenti provvisori (causa 119/77 e procedimento 119/77 R).

La NTN dichiara di non aver obiezioni circa l'ammissione dell'intervento delle società di cui trattasi. Il Consiglio sostiene invece che l'istanza d'intervento va respinta; il gruppo NSK non ha dimostrato di essere interessato all'esito del procedimento 113/77 R, dato che ciascuna delle istanze per l'adozione di provvedimenti provvisori va decisa separatamente.

4. Il 10 ottobre 1977 le parti hanno svolto difese orali dinanzi al presidente della Corte di giustizia e risposto a domande loro rivolte dal presidente circa l'istanza d'intervento del gruppo NSK e l'istanza dell'NTN per l'adozione di provvedimenti provvisori. La NTN ha dedotto, in assenza dei rappresentanti del gruppo NSK, che in caso di rigetto dell'istanza di adozione di provvedimenti provvisori, essa o il suo gruppo dovrebbero sostenere, fino alla pronunzia della sentenza nella causa principale (113/77), rilevanti ulteriori spese mensili, ch'essa ha precisato, chiedendo che tali precisazioni non venissero divulgate.

In diritto

1 1) Il gruppo NSK ha dimostrato di essere interessato all'esito del procedimento 113/77 R. Allo stato degli atti, non si può escludere che considerazioni d'importanza determinante per la decisione in questo procedimento possano avere del pari rilievo per la decisione del procedimento 119/77 R.

2 L'istanza d'intervento del gruppo NSK va perciò accolta.

3 L'ammissione come interveniente del gruppo NSK è strettamente connessa con l'istanza proposta da detto gruppo per l'adozione di provvedimenti provvisori e col ricorso principale (procedimento 119/77 R e causa 119/77). È quindi opportuno soprassedere a statuire sulle spese dell'intervento fino alla sentenza definitiva nella causa 119/77.

4 2) Il Consiglio non contesta che le competenti autorità doganali inglesi, francesi e tedesche insistono per l'immediato pagamento delle somme stabilite dall'art. 3 del regolamento n. 1778/77. Né contesta che, in caso di rigetto dell'istanza per l'adozione di provvedimenti provvisori, il gruppo NTN dovrebbe sopportare le ulteriori spese indicate dal gruppo stesso.

5 Nel presente procedimento non è stato possibile accertare se, in caso di accoglimento della domanda principale proposta dalla NTN, dette spese verrebbero interamente rifuse.

6 Tenuto conto della probabile durata della causa principale, spese dell'ordine di grandezza indicato dalla richiedente non possono essere considerate irrilevanti.

7 D'altro canto il Consiglio non ha dimostrato che l'adozione dei richiesti provvedimenti provvisori recherebbe un danno rilevante alla Comunità economica europea qualora il gruppo NTN tenesse ferme le attuali garanzie bancarie per le somme dovute a norma dell'art. 3 del regolamento n. 1778/77 e la NTN dovesse soccombere nell'azione principale.

8 La NTN ha quindi addotto circostanze che motivano l'urgenza ed ha svolto argomenti di fatto e di diritto che giustificano *prima facie* la sospensione dell'esecuzione, nei confronti del gruppo NTN, del sopra menzionato art. 3 (art. 83, § 2, del regolamento di procedura della Corte).

9 Entro questi limiti, l'applicazione di detto articolo va quindi sospesa fino alla sentenza definitiva nella causa *NTN* contro *Consiglio* (causa 113/77) purché e finché il gruppo NTN continui a dare garanzia per l'adempimento della sua obbligazione per le somme richiestegli a norma dell'art. 3 del regolamento n. 1778/77.

10 Sulle spese si provvederà nella sentenza definitiva nella causa 113/77.

Per questi motivi,

Il presidente,

pronunziandosi in via provvisoria, così provvede:

1° **È ammesso l'intervento delle Nippon Seiko K.K., NSK Bearings Europe Ltd., N.S.K. Kugellager GmbH e NSK France S.A., nel presente procedimento sommario.**

Sulle spese dell'intervento si deciderà nella sentenza definitiva nella causa NSK e altri contro Consiglio (causa 119/77).

2° **L'applicazione nei confronti delle NTN, NTN Wälzlager (Europa) GmbH, NTN-Roulements Sidag S.A. e NTN Bearings-GKN Ltd., dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1778/77 è sospesa fino alla sentenza definitiva nella causa NTN contro Consiglio (causa 113/77), purché e finché dette società continuino a dare garanzia per l'adempimento delle loro obbligazioni per le somme loro richieste a norma del suddetto art. 3.**

3° **Sulle spese dell'istanza per l'adozione di provvedimenti provvisori si deciderà nella sentenza definitiva nella causa NTN contro Consiglio (causa 113/77).**

Lussemburgo, 14 ottobre 1977.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

H. Kutscher